



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9**

**della Giunta comunale**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DEI SERVIZI DI: VIGILANZA ATTIVA ARMATA (LOTTO 1) E DI SORVEGLIANZA - PORTIERATO E SERVIZI ACCESSORI (LOTTO 2) PRESSO VARI EDIFICI NEL COMUNE DI TRENTO. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER SEI ANNI EURO 1.952.082,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

---

Il giorno 16.01.2023 ad ore 08.49 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco            **Ianeselli Franco**  
          vicesindaco        **Stanchina Roberto**  
          assessore            **Baggia Monica**  
          e assessori         **Bozzarelli Elisabetta**  
                                     **Franzoia Mariachiara**  
                                     **Maule Chiara**

Assenti: assessore         **Facchin Ezio**  
          e assessori         **Panetta Salvatore**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/13 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che, con determinazione dirigenziale provinciale 22.12.2016 n. 64 il Servizio Contratti e Centrale Acquisti – P.A.T. ha indetto una procedura, suddivisa in undici lotti per la conclusione di una convenzione per l'erogazione di servizi di vigilanza armata - attiva e non armata - passiva in immobili collocati in Provincia di Trento, ad uso vario (uso ufficio, uso sanitario e socio-sanitario, uso sportivo, ecc.), appartenenti ai soggetti ed Enti individuati all'art. 39bis, comma 3 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e all'art. 5 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;

rilevato che in esito a tale procedura l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC), nell'ambito delle sue competenze di centrale di committenza, ha firmato e attivato le relative convenzioni con gli aggiudicatari fra le quali: la convenzione n. 45700 di racc. e n. 28597 di rep., stipulata in data 05.06.2019 per il lotto n. 6 servizi di vigilanza attiva – armata per gli immobili degli altri Enti collocati in Provincia di Trento – Trentino Centrale con scadenza in data 14.07.2023 e la convenzione n. 45711 di racc. e n. 28599 di rep. stipulata in data 12.06.2019 per il lotto 10 servizi di vigilanza passiva – non armata per gli immobili degli altri Enti collocati in Provincia di Trento – Trentino Centrale con scadenza in data 30.06.2023;

dato atto che il Servizio Patrimonio del Comune di Trento, aderendo alle convenzioni sopra richiamate e acquistando le ore ancora disponibili, ha assicurato, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2023, rispettivamente:

- il servizio di vigilanza attiva presso la sede centrale della Biblioteca comunale di via Roma n. 55 e il polo degli Uffici comunali di via Bronzetti n. 1, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2023 autorizzando l'ordine di acquisto di ore di servizio con determinazione 10.06.2019 n. 12/108;
- il servizio di vigilanza passiva - non armata (sorveglianza – portierato e servizi accessori) presso diversi immobili comunali, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2023 autorizzando vari ordini di acquisto di ore di servizio con determinazioni 13.06.2019 n. 12/112, 25.06.2019 n. 12/126 e 15.07.2019 n. 12/138;

rilevato, dunque, che l'individuazione degli attuali fornitori dei servizi in oggetto è stata effettuata mediante adesione alle convenzioni APAC stipulate in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1795/2016 che, fra i beni ed i servizi ad elevata standardizzabilità, individuati ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5 della Legge provinciale 23/1990, ha incluso i servizi di "Guardiania non armata/sorveglianza armata";

ricordato che, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato amministrativo le convenzioni hanno durata di quarantotto mesi dalla data di sottoscrizione, mentre i singoli contratti hanno durata di quarantotto mesi dalla data di attivazione dei servizi decorrenti dalla data di emissione degli ordinativi di fornitura e che, in ragione di ciò, i contratti attualmente in essere garantiscono i servizi in oggetto fino al 30.06.2023;

dato atto che con deliberazione 3 agosto 2020 n. 1076 la Giunta provinciale è intervenuta sulla propria precedente deliberazione n. 1384 del 2018, aggiornando l'elenco dei servizi ad elevata standardizzabilità, tenuto conto che quelli caratterizzati da un'alta intensità di manodopera, ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 36 ter 1 della L.p. 23/1990, devono essere esclusi dai processi di aggregazione dei fabbisogni degli Enti;

rilevato che fra i servizi esclusi rientrano anche i servizi di guardiania non armata e guardiania armata e che, pertanto, l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC), per tali servizi non è più tenuta all'indizione di una procedura volta alla stipula di una convenzione;

evidenziato che lo svolgimento dei servizi di vigilanza attiva armata e di sorveglianza - portierato (corrispondente al servizio di vigilanza passiva – non armata di cui alla convenzione sopra citata) risponde alla finalità di tutelare i beni dell'Amministrazione comunale e garantirne il presidio quale bene della comunità e che il Comune intende inoltre - mediante un presidio mirato e funzionale alle attività istituzionali – garantire:

- alla collettività e all'utenza la sicurezza ed un primo orientamento nella fruizione degli spazi

- accessibili e degli uffici;
- agli amministratori, ai lavoratori e/o collaboratori una prima gestione delle criticità e degli accessi;

rilevato che, alla luce della prossima scadenza delle succitate convenzioni e vista la necessità di mantenere in essere i servizi, si deve decidere con quali modalità e forme gestionali realizzare le attività in questione;

preso atto che il competente Servizio di merito, nella corrispondenza intercorsa e da ultimo, con nota di data 12 gennaio 2023, prot. n. 9903, ha evidenziato che l'affidamento a terzi dei servizi in questione risulta necessario in quanto il Comune non può garantirne la gestione diretta attraverso il suo personale, tenuto conto della necessità: per il lotto 1 - vigilanza attiva armata di avvalersi di figure professionali e soggetti gestori dotati di specifici titoli, professionalità ed esperienza in tema di vigilanza; per il lotto 2 - sorveglianza-portierato e servizi accessori di avvalersi di soggetti che - pur presenti fra il personale comunale - non sono sottraibili alle altre attività istituzionali alle quali sono dedicati;

evidenziato che a sostegno dell'opportunità di affidare i servizi a terzi vi è, oltre alla positiva esperienza più che decennale, la valutazione positiva della gestione espressa dai Servizi comunali che negli anni passati hanno affidato i medesimi servizi in appalto e, da ultimo, hanno fruito dei servizi in questione attraverso l'adesione da parte del Comune alle Convenzioni APAC. In particolare, come precisato dal Servizio di merito con la nota sopra richiamata, per quanto riguarda le prestazioni garantite dalle convenzioni non vi sono infatti mai stati disservizi, reclami o segnalazioni sia interne sia esterne ed è stata apprezzata la puntualità e l'adeguamento alle flessibilità richieste dall'Amministrazione nella fornitura dei servizi;

dato atto che il competente Servizio, nella corrispondenza di cui sopra, comunica, tra l'altro, che i servizi in parola rientrano nel settore ordinario;

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'indizione di una gara per provvedere all'affidamento, con contratto di appalto, della fornitura dei servizi di vigilanza attiva armata e sorveglianza - portierato e servizi accessori presso immobili collocati sul territorio del Comune di Trento, ad uso vario (uso ufficio, uso biblioteca, ecc.);

dato atto che il Servizio di merito propone di suddividere la gara in due lotti così articolati:

- LOTTO 1: servizio di vigilanza attiva-armata per la biblioteca comunale di via Roma n. 55, gli Uffici comunali di via Bronzetti n. 1 e servizio di ronda presso vari immobili;
- LOTTO 2: Servizi di sorveglianza - portierato e servizi accessori presso diversi immobili comunali;

dato atto che, in particolare, le prestazioni oggetto dell'appalto si configurano come:

- lotto 1: attività di vigilanza attiva armata, svolto da Guardie Particolari Giurate (G.P.G.), il cui obiettivo è garantire la tutela e la sicurezza dei beni mobili e immobili del Comune di Trento, la sicurezza dei soggetti che accedono agli immobili con presidio delle aree e dei locali presso i quali è attivato il servizio, contribuire - in via mediata - alla preservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, favorendo in particolare un ambiente di sicurezza per dipendenti/collaboratori del Comune, utenti, visitatori, ecc.;
- lotto 2: attività di sorveglianza - portierato e servizi accessori, il cui obiettivo è garantire l'ordinata fruizione di beni mobili e immobili del Comune da parte di utenti, visitatori, terzi in generale e dipendenti/collaboratori del Comune di Trento, presidio delle aree e dei locali adibiti a portineria con apertura e chiusura degli accessi ed eventuale regolazione degli stessi, eventuale supporto in occasione di eventi ed iniziative;

considerato che il Servizio di merito precisa come la suddivisione in lotti risponda al dettato dell'art. 7, L.p. 2/2016, risultando opportuna anche per favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti;

evidenziato, in particolare, che i lotti vengono individuati tenendo conto dell'oggetto della prestazione ovvero "sorveglianza - portierato" e "vigilanza attiva - armata", considerato che per quest'ultima è necessario che l'impresa possieda la licenza prevista dagli artt. 133 e ss. del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per lo svolgimento dei servizi di vigilanza;

rilevato, inoltre, che la suddivisione in lotti viene proposta nel rispetto dell'attuazione dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e nello specifico dell'art. 83, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 il quale prevede che i requisiti e le capacità "sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione";

evidenziato, da ultimo, che la suddivisione nei due lotti così proposti, nel rispetto

della normativa specifica del settore e delle indicazioni di Anac (Linee guida Anac n. 10 recanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata", approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità 23 maggio 2018 n. 462) consente la massima partecipazione degli operatori economici e, conseguentemente, un maggior grado di concorrenzialità, assicurando, inoltre, la partecipazione autonoma anche ad operatori economici, prevalentemente società cooperative, che - seppure privi della licenza prevista dagli artt. 133 e ss. del R.D. n. 773/1931 sopra richiamata - sono tuttavia attivi e dotati di grande esperienza nel settore delle prestazioni multiservizi e quindi anche nella sorveglianza - portierato e pertanto in grado di soddisfare le esigenze ed aspettative dell'Amministrazione;

considerato, altresì, che il Servizio di merito ritiene che i servizi dei singoli lotti presentino caratteristiche simili relativamente al tipo di attività richiesta, prevedendo di base azioni di custodia, tutela e gestione degli accessi seppure con un grado di professionalità diversa determinata dal livello di sicurezza necessario, il che consente l'inserimento di tali servizi all'interno di un'unica procedura di gara articolata in lotti distinti, al fine di assicurare la massima partecipazione alla gara e la massima concorrenzialità ed in piena coerenza con i principi fissati dall'art. 7 della Legge provinciale n. 2/2016 nonché al fine di garantire una migliore risposta alle esigenze dell'Amministrazione in tema di vigilanza e portierato attività che possono in questo modo essere affidate a soggetti dotati di esperienza e professionalità specifica;

dato atto che il Servizio di merito propone di consentire agli operatori economici interessati di presentare offerta per uno o entrambi i lotti, senza prevedere un limite al numero di lotti aggiudicabili ad un solo offerente;

preso atto che il Servizio Servizi demografici e decentramento propone di individuare la durata contrattuale in n. 6 anni (settantadue mesi), con decorrenza dalla data di avvio del servizio, presumibilmente luglio 2023, o data successiva, anche eventualmente nelle more della stipula del contratto, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni e con possibilità di proroga tecnica per ulteriori dodici mesi nelle more dell'espletamento della procedura di gara per individuare il nuovo appaltatore;

considerato che il Servizio di merito evidenzia che l'individuazione di tale durata contrattuale e dell'opzione di rinnovo, oltre a favorire la massima partecipazione degli operatori economici, è motivata in ragione di quanto segue:

- il valore aggiunto che la stabilità dell'appaltatore - considerata la flessibilità e le specifiche prestazioni richieste implicanti anche fiducia e sinergia costante con l'Amministrazione - porta alla qualità di tali servizi;
- la garanzia della continuità, con notevole riduzione dei rischi di discontinuità dell'erogazione del servizio soprattutto per quanto riguarda il servizio di vigilanza attiva armata;
- la possibilità per l'affidatario di conoscere l'attività oggetto della prestazione con conseguente ammortizzazione delle spese e della formazione connesse al suo inizio;
- garantire la qualità nell'esecuzione del servizio attraverso una conoscenza stratificata nel tempo dell'organizzazione amministrativa e delle sue peculiarità ed esigenze;
- permettere il futuro allineamento delle richieste dell'Amministrazione comunale ad eventuali diverse esigenze organizzative derivanti dagli avvicendamenti politico/istituzionali;
- dare maggiore stabilità alle imprese con conseguente garanzia di maggior stabilità occupazionale per le persone impiegate nell'esecuzione del contratto;
- razionalizzare lo sforzo organizzativo dell'Amministrazione comunale per l'istruzione delle procedure di scelta del contraente, considerati i profili di complessità derivanti dalle diverse esigenze, sia in termini di tempo sia in termini di attività, dei diversi settori dell'Amministrazione comunale;

dato atto che ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione comunale ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'operatore economico tramite PEC;

atteso che il Servizio di merito propone la possibilità di riservarsi il diritto di aumentare opzionalmente le prestazioni del contratto sino ad un massimo del 30% dell'importo complessivo contrattuale, con le modalità che saranno precisate, per ciascun lotto, nel Capitolato Speciale d'appalto;

considerato che per i servizi come sopra descritti il Servizio di merito stima un importo al netto di oneri fiscali a base di gara pari a euro 325.347,00 annui corrispondenti a euro 1.952.082,00 per la durata contrattuale di sei anni, così suddiviso tra i due lotti:

- per il lotto 1: euro 110.090,00 annui corrispondenti a euro 660.540,00 per la durata contrattuale di sei anni;

- per il lotto 2: euro 215.257,00 annui corrispondenti a euro 1.291.542,00 per la durata contrattuale di sei anni;

tenuto conto che, nella quantificazione degli importi relativi alla presente gara sono state valutate le seguenti voci:

- i corrispettivi attualmente in essere per i servizi e la variazione dei prezzi secondo gli indici ISTAT;
- i costi della manodopera, calcolati a norma dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di quanto previsto nella tabella ministeriale riferita rispettivamente:
  - per il servizio di vigilanza attiva armata sulla base di quanto previsto nella tabella ministeriale riferita al CCNL "Per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari" tenendo in considerazione i contenuti della "Tabella A" trasmessa dall'operatore economico uscente;
  - per il servizio di sorveglianza - portierato al CCNL "per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, servizi integrati/multi servizi" (settori pulimento-portierato-custodia) tenendo in considerazione i contenuti della "Tabella A" trasmessa dall'operatore economico uscente;
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ipotizzabili per lo svolgimento dei servizi;
- le spese per l'acquisto delle divise, in generale per il materiale d'uso, quota parte delle utenze e delle manutenzioni, acquisto/rinnovo di licenze e permessi;
- i costi generali applicabili, quali: polizze assicurative, supporto tecnico, spese amministrative generali;
- i costi della procedura di gara che sono o che vengono posti a carico dell'aggiudicatario (incluso contributo ANAC, spese di pubblicazione e imposta di bollo) quantificati in circa euro 6.000,00;
- l'utile di impresa;

atteso che il Servizio di merito ritiene di inserire negli atti di gara la previsione della possibilità di procedere annualmente alla revisione del prezzo contrattuale, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, calcolata, sulla base del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT,

atteso, pertanto, che il Servizio di merito precisa che il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato sull'importo totale pagabile comprensivo delle opzioni e dei rinnovi sopra descritti (vale a dire, nel caso di specie, considerata la durata contrattuale di sei anni, l'opzione di rinnovo di due anni, l'opzione di proroga tecnica di un anno e l'opzione di aumento del 30%), è quantificabile in euro 1.288.053,00 per il lotto 1 e in euro 2.518.506,90 per il lotto 2 oneri fiscali esclusi;

considerato che il Servizio di merito precisa, altresì, che il servizio in oggetto è caratterizzato da alta intensità di manodopera in quanto, a norma dell'art. 50, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, il costo della manodopera per ciascun lotto è pari almeno al 50% dell'importo totale del relativo contratto. In particolare l'importo annuo della manodopera è stimato:

- per il Lotto 1 – vigilanza attiva armata in euro 104.585,50, corrispondenti al 95% dell'importo annuo a base di gara;
- per il Lotto 2 – sorveglianza - portierato e servizi accessori in euro 208.799,29, corrispondenti al 97% dell'importo annuo a base di gara;

preso atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale 14 ottobre 2016 n. 1796, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste rispettivamente:

- per il Lotto 1 – vigilanza attiva armata dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) per i dipendenti della vigilanza privata;
- per il Lotto 2 – sorveglianza - portierato e servizi accessori dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) per i dipendenti di imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi;

atteso che per entrambi i lotti le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative;

considerato che l'art. 32, commi 4 e 4-sexies della Legge provinciale n. 2/2016, impone, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera, che sia garantita la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario;

evidenziato che il Servizio di merito riporta che secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 4-bis della Legge provinciale n. 2/2016, l'assunzione da parte del nuovo gestore del servizio, per singolo lotto, è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa – con riguardo alla retribuzione complessiva –, nonché dal contratto individuale di lavoro – con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro – esistenti alla data di redazione della Tabella "A";

considerato che il Servizio competente, nella nota citata in apertura, precisa che per l'affidamento in oggetto si ritiene di mantenere sostanzialmente invariata l'articolazione sia del servizio di vigilanza che di portierato, al fine di garantire un adeguato presidio a tutte le sedi comunali interessate;

dato atto che il Servizio di merito, considerato quanto previsto dall'art. 32, comma 3 della Legge provinciale n. 2/2016, ritiene di escludere dall'affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di ciascun lotto di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, in ragione delle seguenti considerazioni:

- per il Lotto 1 – vigilanza attiva armata, in considerazione della natura e della peculiarità dell'attività oggetto d'appalto (vigilanza privata), che richiede peraltro l'impiego di personale in possesso della qualifica di G.P.G. per il rilascio della quale sono necessari specifici requisiti e percorsi obbligati di formazione tecnico – professionale;
- per il Lotto 2 – sorveglianza - portierato e servizi accessori, in ragione della natura delle singole attività da svolgere, che includono anche contesti cerimoniali e si svolgono in luoghi di lavoro che, essendo prevalentemente accessi alle sedi di rappresentanza istituzionale, richiedono la presenza di personale con idonee qualità e capacità organizzative e relazionali atte ad assicurare la qualità del servizio e ove prevista la forma atta a garantire un contesto istituzionale consono al momento;

a riguardo il Servizio di merito ritiene inoltre che le prestazioni dedotte in contratto si caratterizzino per il continuo contatto dei lavoratori con l'utenza e con i dipendenti comunali spesso anche in contesti cerimoniali (matrimoni, unioni civili, ecc.) e istituzionali (riunioni, eventi, assemblee consiliari, ecc.) per i quali formare adeguatamente lavoratori svantaggiati può rappresentare un limite particolarmente gravoso per l'affidatario senza che a ciò corrisponda un adeguato ristoro economico rilevando che in tal senso depone anche la spiccata eterogeneità delle tipologie, ricomprese nella Legge n. 381/1991, tanto che in fase di progettazione all'Amministrazione è impossibile circoscrivere o individuare talune tipologie tra gli svantaggiati, con la conseguenza di porre a carico dell'affidatario un onere non adeguatamente individuato nel suo concreto contenuto, tanto anche ai fini della predisposizione di un piano personalizzato di avviamento o reinserimento al lavoro, così frustrando nei fatti le finalità proprie della citata Legge;

dato, altresì, atto che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 4-septies della Legge provinciale n. 2/2016, considerato quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2020 n. 1431, nell'ambito dell'attività di programmazione di questo affidamento è stato previsto l'esame congiunto con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori, al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera. A tal fine, con nota del Sindaco di data 22 marzo 2022 si è provveduto a fornire le informazioni generali relative alle procedure programmate per il periodo 2022-2023. Inoltre, con particolare riferimento a questa procedura, sono state informate le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori dell'applicazione nella presente gara della clausola sociale di cui all'art. 32, comma 4 della Legge provinciale n. 2/2016, e delle principali informazioni relative all'appalto stesso, rimanendo nel contempo a disposizione per fornire ulteriori informazioni; ciò dapprima con nota dell'Assessore competente di data 3 ottobre 2022, prot. n. 272506, e da ultimo anche nell'incontro con le Organizzazioni sindacali convocato con nota dell'Assessore competente di data 30 dicembre 2022, prot. n. 363993;

rilevato che in relazione al valore complessivo dell'appalto, l'affidamento dei contratti in questione è attratto nel regime europeo delle procedure di gara;

rilevato che l'art. 1, comma 3 del Decreto-Legge n. 95/2012 stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 36 ter-1 della Legge provinciale n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per gli acquisti di importo sopra soglia il

ricorso a convenzioni dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a.;

considerato che a norma dell'art. 36 ter-1, commi 5 e 6 della Legge provinciale n. 23/1990, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, è tuttavia escluso il ricorso alle convenzioni quadro stipulate da APAC o da Consip e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

rilevato, in particolare, che il Servizio Servizi demografici e decentramento propone di adottare la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza delle operazioni e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta per i lotti di interesse, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi;

rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis della Legge provinciale n. 2/2020, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di invio della lettera di invito;

rilevato che il Servizio di merito evidenzia come ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge provinciale n. 2/2016, la scelta del contraente debba avvenire ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che permette di valutare le offerte che verranno presentate anche sulla base di elementi qualitativi e non solo in base ai parametri di mera convenienza economica. In particolare, la necessità di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa è prevista dagli artt. 16 e 17 della Legge provinciale n. 2/2016 e dal Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg, essendo i servizi oggetto di gara caratterizzati da alta intensità di manodopera, tenuto anche conto di quanto previsto dalla Legge provinciale n. 2/2020 e delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 2022 n. 230;

dato atto che a norma dell'art. 17, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo, e la qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare;

considerato, inoltre, che, come evidenziato dal Servizio di merito nella corrispondenza sopra citata, anche le Linee guida n. 10, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata", approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 23 maggio 2018 n. 462 indicano il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa come la modalità privilegiata per l'affidamento dei contratti pubblici ad alta intensità di manodopera e, quindi, anche per i servizi di vigilanza nel rispetto del dettato dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. L'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le Linee guida n. 10 sopra citate, dovrebbe essere il criterio di prioritaria applicazione costituendo lo stesso uno strumento idoneo a contenere una eccessiva competizione sul prezzo - determinata invece dal criterio del massimo ribasso - e contemporaneamente idoneo a valorizzare la capacità progettuale del partecipante e l'offerta di migliori soluzioni sia dal punto di vista operativo che da quello economico, con il massimo vantaggio per la stazione appaltante;

dato atto che le succitate Linee guida n. 10 individuano, inoltre, tra gli aspetti che

possono premiare la qualità, la formazione per il personale, l'organizzazione del servizio, il progetto tecnico, anche in relazione alle attrezzature e apparecchiature tecnologiche, le modalità di intervento in caso di emergenza attraverso strutture/attrezzature dedicate, nonché l'offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti nel capitolato. Per tale ultima voce le Linee guida citate raccomandano che tra questi non siano indicati quegli "elementi, il cui possesso oltre una certa quantità predefinita ex ante dalla stazione appaltante, da un lato, non comporti un beneficio evidente per la qualità del servizio offerto, e, dall'altro, possa avere, invece, l'effetto di privilegiare gli operatori di maggiori dimensioni (ad esempio criteri legati al numero di pattuglie o al personale in possesso di autorizzazione prefettizia oltre a quello necessario per garantire il servizio)";

preso, altresì, atto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

evidenziato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016 e dalle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi" approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio del 2022 n. 230, è prevista l'attribuzione per ciascuna offerta presentata di massimo n. 100 punti, di cui n. 85 per l'offerta tecnica e n. 15 per l'offerta economica;

considerato che il Servizio di merito comunica di aver suddiviso i punti da attribuire alla componente tecnica in modo tale da valorizzare innanzitutto gli elementi fondamentali necessari per garantire la migliore qualità del servizio da eseguire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità in ragione della peculiare tipologia di contratto in gara;

dato atto che il Servizio Servizi demografici e decentramento ha predisposto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

accertato che il Servizio competente propone che il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica sia attribuito facendo esclusivamente ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare e ciò in considerazione della linearità di alcune caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto;

dato atto, in particolare, che il Servizio di merito propone di attribuire il punteggio con metodo quantitativo agli elementi che hanno un rilievo direttamente proporzionale alla quantità offerta e possono costituire un valore aggiunto per l'Amministrazione comunale e sono definiti dall'operatore partecipante in ragione della sua specifica capacità organizzativa e gestionale ritenendo che il merito tecnico dell'offerta non possa prescindere dalla qualità delle risorse umane che l'offerente intende mettere a disposizione nell'esecuzione dell'appalto e, pertanto, ritenendo fondamentale valutare la qualità dell'offerta anche sulla base di elementi quali l'esperienza pregressa del personale impiegato e la formazione ad esso offerta in corso di esecuzione;

evidenziato, per converso, che il Servizio di merito propone di attribuire il punteggio con metodo tabellare per quegli elementi che non attengono direttamente alla capacità gestionale dell'operatore ma che, se offerti, generano una prestazione qualitativamente migliore considerando meritevole di attenzione l'offerta di un maggior servizio in termini di ore o di funzionalità tecniche rispetto a quanto richiesto negli atti di gara, e ritenendo, pertanto, di premiare elementi quali ad esempio la riduzione dei tempi di intervento e dei tempi di sostituzione del personale nonché l'offerta di determinate funzionalità informatiche nella gestione dei dati;

evidenziato, in particolare, che nell'ambito dell'offerta tecnica il Servizio di merito propone di suddividere gli 85 punti previsti valorizzando i seguenti elementi. Distintamente per ciascun lotto:

#### **LOTTO 1 servizio di vigilanza attiva armata**

	CRITERI E SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Prestazione del servizio - elementi migliorativi	51		
1.1	RIDUZIONE, rispetto a quanto richiesto in capitolato, del tempo previsto per la sostituzione del personale, al verificarsi di cause imprevedibili, al fine	15		15

	di garantire continuità al servizio.			
1.2	RIDUZIONE, rispetto a quanto richiesto in capitolato, del tempo previsto per gli interventi su chiamata.	9		9
1.3	Ulteriore reperibilità giornaliera, rispetto a quanto richiesto in capitolato, del Responsabile coordinatore del servizio nella fascia oraria dalle 6.00 alle 23.00.	15	15	
1.4	Ulteriore esperienza, rispetto a quanto richiesto in capitolato, del Responsabile coordinatore del servizio in attività di coordinamento di servizi di vigilanza armata.	6	6	
1.5	Ulteriore esperienza, rispetto a quanto richiesto in capitolato, delle Guardie Particolari Giurate, impiegate nel servizio.	6	6	
2	Certificazioni possedute	9		
2.1	Possesso di almeno una certificazione in corso di validità inerente il sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione (ISO 9001 o equivalenti).	2		2
2.2	Possesso di almeno una certificazione in corso di validità inerente il sistema di gestione ambientale (certificazione UNI EN ISO 14001 o equivalenti)	2		2
2.3	Possesso di certificazioni in materia di conciliazione famiglia/lavoro (FamilyAudit® o Family Audit Executive® o equivalenti).	5		5
3	Gestione, monitoraggio e controllo del servizio	9		
3.1	Piattaforma informatica con possibilità di elaborazione ed estrazione dati.	9		9
4	Formazione e aggiornamento del personale impiegato nell'appalto	16		
4.1	Formazione in materia di gestione dei conflitti e/o comunicazione, per tutte le persone impiegate nel servizio.	10	10	
4.2	Piano di affiancamento per inserimento di nuovo personale nell'appalto migliorativo rispetto a quanto richiesto in capitolato.	6		6

**LOTTO 2 servizio di sorveglianza - portierato e servizi accessori**

	CRITERI E SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Prestazione del servizio - elementi migliorativi	42		
1.1	RIDUZIONE, rispetto a quanto richiesto in capitolato, del tempo previsto per la sostituzione del personale, al verificarsi di cause imprevedibili, al fine	15		15

	di garantire continuità al servizio.			
1.2	Ulteriore reperibilità giornaliera, rispetto a quanto richiesto in capitolato, del Responsabile coordinatore del servizio.	15	15	
1.3	Ulteriore esperienza, rispetto a quanto richiesto in capitolato, del Responsabile coordinatore del servizio in attività di coordinamento di servizi sorveglianza – portierato	6	6	
1.4	Ulteriore esperienza, rispetto a quanto richiesto in capitolato, degli operatori impiegati nel servizio.	6	6	
2	Certificazioni possedute	9		
2.1	Possesso di almeno una certificazione in corso di validità inerente il sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione (ISO 9001 o equivalenti).	2		2
2.2	Possesso di almeno una certificazione in corso di validità inerente il sistema di gestione ambientale (certificazione UNI EN ISO 14001 o equivalenti)	2		2
2.3	Possesso di certificazioni in materia di conciliazione famiglia/lavoro (FamilyAudit ® o Family Audit Executive® o equivalenti).	5		5
3	Gestione, monitoraggio e controllo del servizio	12		
3.1	Piattaforma informatica con possibilità di elaborazione ed estrazione dati.	12		12
4	Formazione e aggiornamento del personale impiegato nell'appalto	22		
4.1	Formazione volta al miglioramento delle conoscenze informatiche di tutto il personale impiegato nel servizio.	6	6	
4.2	Formazione in materia di comunicazione e/o apprendimento della lingua inglese, per tutte le persone impiegate nel servizio.	10	10	
4.3	Piano di affiancamento per inserimento di nuovo personale nell'appalto migliorativo rispetto a quanto richiesto in capitolato.	6		6

considerato che, esaminate le Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, il Servizio di merito ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, siano oggettivi e connessi all'oggetto del contratto, e ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. In particolare, gli stessi sono da considerarsi connessi all'oggetto del contratto poiché i criteri riguardano i servizi da fornire nell'ambito dell'affidamento sotto i diversi aspetti nelle fasi del ciclo di vita, ovvero attengono alle caratteristiche dei servizi ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dalla legislazione;

dato atto che ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L.p 2/2020 non è necessario nominare la Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica in quanto la formulazione e la valutazione della stessa prevede unicamente il ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare,

con conseguente disapplicazione della disposizione contenuta nell'art. 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che ordinariamente prevederebbe che nelle gare con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo il Presidente di gara sia coadiuvato da una Commissione tecnica;

dato atto che per quanto concerne l'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, il Servizio di merito, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto dell'appalto, ritiene opportuno prevedere un meccanismo di riparametrazione del punteggio complessivo dell'offerta tecnica riconducendo la miglior offerta complessiva al massimo dei punti previsti con conseguente attribuzione di un punteggio proporzionale decrescente alle altre offerte, in ragione di quanto segue: viene assegnato il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica (pari a 85 punti) al concorrente che ha conseguito il maggior punteggio complessivo ed agli altri concorrenti viene assegnato un punteggio proporzionale decrescente;

preso atto che l'offerta economica, per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti, è data dall'importo annuale complessivo offerto da ciascun concorrente in sede di gara e risultante quale somma dei prezzi unitari offerti per le voci costituenti il servizio e moltiplicate per le quantità annuali presunte individuate nel modulo offerta economica;

considerato che, rispetto alla valutazione dell'offerta economica il Servizio di merito propone di attribuire il punteggio tramite un'interpolazione lineare secondo la formula matematica indicata nelle Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, in quanto tale formula permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto e alle restanti un punteggio proporzionalmente ridotto, incentivando i ribassi e, in tal modo, assicurando un'ampia concorrenza sul prezzo senza peraltro frustrare l'interesse dell'operatore economico alla formulazione di un'offerta tecnica qualitativamente significativa;

dato atto che il Servizio di merito propone di non ammettere il subappalto per le motivazioni di cui alla corrispondenza sopra citata, che saranno dettagliate nella successiva determinazione del medesimo Servizio;

dato, altresì, atto che il Servizio di merito evidenzia che il contratto, per entrambi i lotti, verrà eseguito prevalentemente in luoghi messi a disposizione dall'Amministrazione, ovvero che la prestazione del servizio di vigilanza attiva e di sorveglianza - portierato avverrà anche all'interno di edifici e luoghi del Comune di Trento o in disponibilità del Comune di Trento per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e l'erogazione dei servizi alla collettività, a norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) per fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare;

dato inoltre atto che il competente Servizio precisa che, considerata la natura e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussistono significativi rischi derivanti da interferenze tra i dipendenti dell'affidatario e i dipendenti dell'Amministrazione comunale o di altri appaltatori e, pertanto, non sono previsti oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali da quantificare nell'importo a base di gara;

evidenziato che il competente Servizio precisa, altresì, che l'affidatario è tenuto ad applicare le eventuali misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia;

dato atto che il Servizio Servizi demografici e decentramento ha comunicato di aver predisposto il documento "Capitolato speciale d'appalto", che costituisce parte del progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente tra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà il singolo contratto. Tutte le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta, il cui mancato rispetto comporta per l'offerente l'esclusione dalla gara;

preso atto che il competente Servizio Servizi demografici e decentramento con la nota di cui alla corrispondenza sopra citata, anche al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio in questione propone che nel disciplinare di gara siano inserite le seguenti precisazioni:

- una clausola che consenta l'aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- una clausola che riservi all'Amministrazione comunale la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del contratto qualora nessuna delle offerte tecniche presentate sia corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione stessa;

– un avviso che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, in adesione all'art. 2, comma 6 della Legge provinciale n. 2/2020;

rilevato, altresì, che il Servizio di merito precisa che nel caso in cui, per ciascun lotto, le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà data precedenza al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presenteranno un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni e sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procederà al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale di appalto. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di Legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli Enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuto a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

preso atto, altresì, che il Servizio di merito precisa che l'appalto dei due servizi in oggetto è inserito nella "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ≥ 40.000 euro" 2022-2023, parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile e successive variazioni;

visto l'art. 9, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con aggiudicazione discrezionale, ossia con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

ritenuto di aderire alle proposte del Servizio Servizi demografici e decentramento per come sopra esposte - perché consentono di premiare le offerte che meglio aderiscono alle esigenze dell'Amministrazione pur nella ricerca del contenimento della spesa - e approvare di conseguenza gli indirizzi per la procedura di gara per l'affidamento dei servizi in argomento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. n. 3/2006;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi;
- la L.p. n. 2/2016 e s.m. e il Regolamento di attuazione del suo art. 17 approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.;
- la L.p. n. 23/1990 e s.m.;
- la L.p. n. 2/2020 e s.m.;
- la deliberazione della Giunta provinciale 3 agosto 2020 n. 1076;
- le Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 2022 n. 230;
- Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC,
- Linee guida n. 10, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata", approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 23 maggio 2018 n. 462;
- la corrispondenza intercorsa con il Servizio Servizi demografici e decentramento, e, da ultimo, la nota di data 12.01.2023 prot. n. 9903;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2023-2025;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, per consentire l'immediato avvio della procedura di gara secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

#### d e l i b e r a

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento sopra soglia comunitaria dei servizi di: vigilanza attiva armata (lotto 1) e di sorveglianza – portierato e servizi accessori (lotto 2) presso vari edifici nel Comune di Trento, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Servizi demografici e decentramento così come esposte in narrativa del presente atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Servizi demografici e decentramento si stabilirà di procedere all'affidamento in appalto dei servizi di: vigilanza attiva armata (lotto 1) e di sorveglianza – portierato e servizi accessori (lotto 2) presso vari edifici nel Comune di Trento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli artt. 16 e 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m.;
3. di dare atto che la Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare all'approvazione del Capitolato e relativi allegati oltre che del relativo disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA VICESEGRETARIA GENERALE  
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE  
f.to laneselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DEI SERVIZI DI: VIGILANZA ATTIVA ARMATA (LOTTO 1) E DI SORVEGLIANZA - PORTIERATO E SERVIZI ACCESSORI (LOTTO 2) PRESSO VARI EDIFICI NEL COMUNE DI TRENTO. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER SEI ANNI EURO 1.952.082,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

---

**Votazione palese**

Componenti presenti al momento del voto n. 6

**Favorevoli:** n. 6 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Franzoia, Maule)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 16.01.2023

la Vicesegretaria generale  
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 13 / 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DEI SERVIZI DI: VIGILANZA ATTIVA ARMATA (LOTTO 1) E DI SORVEGLIANZA - PORTIERATO E SERVIZI ACCESSORI (LOTTO 2) PRESSO VARI EDIFICI NEL COMUNE DI TRENTO. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER SEI ANNI EURO 1.952.082,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 12 gennaio 2023

Servizio Appalti e partenariati  
La Dirigente  
dott.ssa Claudia Zanella  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 13 / 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DEI SERVIZI DI: VIGILANZA ATTIVA ARMATA (LOTTO 1) E DI SORVEGLIANZA - PORTIERATO E SERVIZI ACCESSORI (LOTTO 2) PRESSO VARI EDIFICI NEL COMUNE DI TRENTO. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER SEI ANNI EURO 1.952.082,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 13.01.2023